



---

# Antenne per la telefonia mobile sui monumenti storici

Documento di base del 23 luglio 2002, versione riveduta del 12 marzo 2008

---

Numero di riferimento: 362.64

Le tecnologie attuali e future per l'esercizio delle reti di telefonia mobile richiedono una quantità notevole di impianti specifici. Le concessioni per la telefonia mobile rilasciate dalla Confederazione vincolano i concessionari a sviluppare proprie reti possibilmente capillari. Ciò fa sì che i diversi gestori di reti cerchino numerosi punti per la collocazione di antenne, soprattutto nelle zone ad alta densità abitativa. Per questi motivi, la loro pianificazione riveste una grande importanza.<sup>i</sup>

In determinate zone, ad essere presi in considerazione per la collocazione delle antenne sono soprattutto i monumenti storici: in molti centri storici, dove gli edifici sono protetti nel loro insieme, non esistono in pratica edifici che non siano monumenti storici e i singoli monumenti sono spesso considerati, per la loro posizione o per la loro altezza, collocazioni ideali dal punto di vista tecnico. Inoltre, per i gestori i monumenti storici sono particolarmente interessanti, in quanto di norma non sono permanentemente abitati.

Con l'installazione di impianti per la telefonia mobile viene realizzato un servizio dato in concessione dalla Confederazione. La concessione della licenza edilizia è un compito della Confederazione ai sensi della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)<sup>ii</sup>. Quest'ultima prevede che nell'adempimento di un compito affidatole la Confederazione debba provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predominanti in essi l'interesse generale, siano conservati intatti.

Per la collocazione di nuove antenne e la modifica di antenne già esistenti è prescritta la procedura di licenza edilizia (quasi sempre di competenza comunale)<sup>iii</sup>. Nell'ambito di questa procedura occorre verificare e assicurare tra l'altro la compatibilità dell'impianto con la sostanza costruita preesistente, in particolare con i monumenti storici, gli spazi stradali, i quartieri, gli insediamenti ed il paesaggio. Questo documento di base fissa i criteri per la valutazione delle domande di costruzione relative alle antenne per la telefonia mobile sui monumenti storici.

## Definizioni

Nel quadro del presente documento di base sono considerati monumenti storici tutti gli edifici e gli impianti protetti dalla legge, così come gli edifici e gli impianti definiti che dovrebbero essere considerati come «meritevoli di protezione» o «meritevoli di conservazione» nel senso degli inventari della Confederazione<sup>iv</sup>, dei Cantoni o dei Comuni. I concetti variano da un Cantone all'altro. I monumenti storici possono essere costituiti sia da singoli edifici, sia da gruppi di edifici - cosiddetti insieme.

A titolo semplificativo le infrastrutture destinate agli impianti di telefonia mobile sono definite in questo documento con il termine corrente di «antenna per la telefonia mobile», rispettivamente «antenna». Non va tuttavia dimenticato, in questo contesto, che gli principi non valgono unicamente per le antenne stesse, bensì anche per i piloni, i rinforzi, le piccole costruzioni nonché gli altri elementi tecnici facenti parte degli impianti, quali gli amplificatori o i cablaggi.

### **Aspetti non trattati**

Nel presente documento non vengono trattate le questioni legate ai rischi per la salute delle persone che utilizzano i monumenti<sup>v</sup>, né si entra nel merito della valutazione «etica»; in ogni caso va segnalato che l'utilizzo di edifici ecclesiastici per scopi commerciali richiede un'attenta valutazione da parte dei proprietari.<sup>vi</sup>

Non è possibile trattare, in questo contesto, neppure le questioni relative alla compatibilità degli impianti per la telefonia mobile nel contesto generale degli insediamenti e del paesaggio. Occorre tuttavia osservare che l'aspetto di un insediamento in relazione con il proprio ambiente è sempre legato intrinsecamente al contesto paesaggistico e deve pertanto essere analizzato e valutato in questo contesto globale<sup>vii</sup>.

Non sono infine oggetto del presente documento le questioni estetiche generali della valutazione dell'installazione di antenne sugli edifici. Questi aspetti possono rivestire un ruolo importante soprattutto nel caso di edifici di qualità più recenti che non sono tuttavia ancora riconosciuti come monumenti storici.

### **Principi**

***La collocazione di antenne per la telefonia mobile sui monumenti storici o nel loro contesto è da evitare.***

Un monumento storico può essere pregiudicato nella sua percezione e nel suo impatto sociale da un elevato grado di dotazione tecnica.

Occorre valutare possibili ubicazioni alternative situate al di fuori degli oggetti protetti e del loro contesto rilevante. Qualora esistano delle alternative di questo tipo occorre privilegiarle in ogni caso. Rientrano in questo contesto anche l'utilizzo comune di ubicazioni di antenne già esistenti (*site sharing*) e il *roaming*<sup>viii</sup>.

***L'integrità del monumento non deve essere pregiudicata nella sua sostanza materiale dall'installazione di un'antenna per la telefonia mobile.***

Per principio non sono ammissibili interventi nella sostanza storica. Questo vale per esempio per:

- le modifiche delle strutture murarie come formazione di risparmi, carotaggi, brecce;
- le modifiche delle carpenterie dei tetti o degli impalcati come la sostituzione o il rinforzo delle travi;
- la sostituzione di elementi storici come tegole o imposte acustiche dei campanili con materiali estranei alla sostanza.

La collocazione di un'antenna all'interno di un monumento protetto o su di esso è quindi ammissibile esclusivamente se è possibile garantirne lo smontaggio in un secondo tempo senza causare danni o modifiche ad una parte meritevole di protezione dell'oggetto.

***Sui monumenti storici e nel loro contesto rilevante le antenne per la telefonia mobile sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano l'aspetto e l'impatto.***

- ***Sui monumenti storici le antenne possono essere erette solo se la loro presenza non è percepibile dal suolo pubblico o dagli spazi accessibili al pubblico.***

L'integrità de l'aspetto costituisce una parte importante del significato e dell'impatto di un monumento storico, sia che si tratti di un oggetto singolo o di un insieme di dimensioni maggiori. Anche gli elementi aggiunti allo scopo di camouffare antenne per la telefonia mobile (p.es. i finti camini) pregiudicano il monumento e sono pertanto da evitare.

- ***Nel contesto rilevante per il monumento storico o l'insieme le antenne per la telefonia mobile possono essere installate soltanto se non disturbano le viste rilevanti dal monumento stesso e quelle rilevanti dallo spazio pubblico sul monumento.***

L'area di impatto del monumento storico comprende anche il suo contesto cresciuto storicamente.

## Valutazione

La questione relativa alla corrispondenza o meno di un'antenna, o di una parte di un impianto di antenne, ai requisiti precedentemente definiti è un giudizio che spetta al servizio di protezione dei monumenti storici cantonale o comunale competente. Si raccomanda pertanto di consultarli tempestivamente.

Commissione federale dei monumenti storici

Prof. Dr. Bernhard Furrer  
Presidente

Dr. Nina Mekacher  
Segretaria di commissione

---

<sup>i</sup> Empfehlungen für die Koordination der Planungs- und Bewilligungsverfahren für Basisstationen für Mobilfunk und drahtlose Teilnehmeranschlüsse (Antennenanlagen) [Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM, Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente DTAP, senza data].

<sup>ii</sup> DTF 1°.142/2004 del 10.12.04; 1°.6/2005 del 15.08.05.

<sup>iii</sup> Merksätze zur Problematik von Mobilfunkanlagen und Raumplanung [Ufficio federale per lo sviluppo del territorio, giugno 1998/luglio 2000].

<sup>iv</sup> Sono considerati monumenti storici anche gli oggetti registrati negli inventari di altri servizi incaricati dello svolgimento di compiti della Confederazione.

<sup>v</sup> L'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) del 23 dicembre 1999 disciplina i valori ammissibili. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito [www.bafu.admin.ch](http://www.bafu.admin.ch) alla rubrica «Telefonia mobile».

<sup>vi</sup> In Svizzera i vertici delle chiese non si sono espressi sugli aspetti di principio della questione; le singole parrocchie sono autonome. Va menzionata la comunicazione ufficiale della diocesi di Basilea «Mobilfunkanlage in Kirchtürmen» [Schweizerische Kirchen Zeitung del 3 febbraio 2000]. Ha inoltre valore sostanziale la decisione del Monastero di Einsiedeln di non permettere l'installazione di un'antenna per la telefonia mobile sul Castello di Sonnenberg presso Stettfurt (TG), appartenente al monastero [Thurgauer Zeitung del 22 giugno 2002]. In una raccomandazione dell'estate del 2003, il consiglio pastorale del Cantone di Zurigo invita le parrocchie zurighesi a rinunciare in generale all'installazione di antenne sui campanili delle chiese (disponibile sul sito [www.oeku.ch](http://www.oeku.ch)). Il Consiglio sinodale delle chiese protestanti di Berna – Giura – Soletta ha pubblicato a sua volta raccomandazioni al riguardo sotto il titolo «Mobilfunkantennen auf Kirchtürmen?» (4 febbraio 2004; cfr. il sito [www.refbejuso.ch](http://www.refbejuso.ch) alla rubrica «Mobilfunk»).

<sup>vii</sup> Cfr. a questo proposito: Mobilfunkantennen: Berücksichtigung der Erfordernisse des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Walderhaltung [Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP, 30 ottobre 1998]

<sup>viii</sup> In casi particolari l'UFCOM può autorizzare, rispettivamente imporre il cosiddetto «national roaming», cfr. la Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni, art. 36 cpv. 2